

APPROVATA LA LEGGE SULLE CURE PALLIATIVE E LA TERAPIA DEL DOLORE

Sulla *Gazzetta ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010 è stata pubblicata la legge 15 marzo 2010 n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore".

Si tratta di un provvedimento estremamente importante in quanto riguarda *«l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici»*, nonché *«interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore»*.

Gli interventi devono essere forniti a ogni *«persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita»*, nonché alla *«persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa»*.

Mentre sono evidenti gli aspetti positivi delle riportate disposizioni, sussistono riserve sulle norme riguardanti le reti nazionali per le cure palliative e la terapia del dolore previste per *«garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio»*, in quanto non è previsto alcun riferimento specifico alle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) in cui, com'è noto, sono ricoverati migliaia di adulti e di anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

Le nostre perplessità concernono altresì la definizione dell'assistenza residenziale precisata dalla legge come segue: *«Insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da équipes multidisciplinari presso una struttura denominata "hospice"»*.

Infatti, anche in questo caso non c'è alcun riferimento alle Rsa.

È pertanto auspicabile che il Ministero della salute, al quale compete la definizione delle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali, tenga conto delle necessità

dei malati ricoverati nelle Rsa e nelle strutture simili, ai quali a nostro avviso dovrebbero essere garantite tutte le prestazioni previste dalla legge 38/2010.

INNOVATIVO PROVVEDIMENTO DEL TAR DELLA LOMBARDIA SULLE CONTRIBUTIONI ECONOMICHE

Con sentenza del 17 dicembre 2009, depositata in Segreteria il 14 gennaio 2010, la sezione di Brescia del Tar della Lombardia ha assunto alcune decisioni molto importanti.

In primo luogo ha accolto il ricorso presentato da M.A., madre di un soggetto colpito da handicap grave, ricoverato presso una struttura residenziale, contro il Comune di Mantova, poiché di fronte ad una situazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare (madre e figlio) pari a euro 7.929,72 annui, detto Comune aveva ripartito il pagamento della retta mensile di euro 1.798,00 come segue:

- euro 642,15 a carico dell'assistito titolare della pensione di invalidità e dell'assegno di accompagnamento, dedotta la quota di euro 80,00 per le sue spese personali;
- euro 300,00 a carico del padre legalmente separato;
- euro 143,71 addebitati alla madre;
- euro 712,14 di competenza del Comune.

Dopo aver rilevato che la trattenuta dell'intera pensione del ricoverato (salvo la franchigia per le piccole spese) e dell'indennità di accompagnamento *«è direttamente e coerentemente collegata alla frequenza a tempo pieno della struttura»*, ha stabilito che la quota di euro 300,00 versata dal padre *«non può essere incamerata dal Comune»*, tenuto anche conto *«del fatto che i costi di mantenimento non consistono unicamente nella retta per il ricovero in struttura, ma in una vasta gamma di oneri concernenti il vestiario, il trasporto, le visite specialistiche, non necessariamente connesse con la sua permanenza presso la residenza socio-sanitaria per disabili»*.

La sentenza in oggetto non solo ha riaffermato la piena applicabilità del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, in base ai quali gli assistiti ultrasessantacinquenni non autosufficienti ed i soggetti con handicap in situazione di gravità devono concorrere alle

spese sulla base delle loro risorse economiche senza alcun onere per i loro congiunti, ma ha anche precisato che è «fuori luogo anche la prassi di far sottoscrivere ai familiari dell'assistito un impegno al pagamento dell'intera retta al momento dell'ammissione nelle residenze».

Inoltre, aspetto molto importante e innovativo, il Tar di Brescia, preso atto che «ogni settimana il minore è accompagnato a casa per tre giorni per mantenere i rapporti con i familiari, assolutamente importanti per lui», osserva che questa situazione, pur non rientrando nelle questioni sottoposte all'esame del Collegio, «assume una chiara rilevanza nel futuro svolgimento del rapporto tra parte pubblica e parte privata, per cui la prima è chiamata ad istruire nuovamente la vicenda e a rivedere le proprie precedenti statuizioni sul recupero totale della pensione di invalidità e dell'assegna di accompagnamento, effettuato sul presupposto della stabile residenza nella struttura».

Infine, va sottolineato che, per la prima volta fra le sentenze a noi note, il Tar di Brescia ha posto a carico del Comune di Mantova l'intero importo delle spese di giudizio.

LETTERA APERTA ALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA SUGLI ABUSI SESSUALI ALL'INFANZIA

Pubblichiamo la prima parte della lettera aperta indirizzata il 30 marzo 2010 alla Conferenza episcopale italiana dal Cismai (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia).

Il doloroso fenomeno degli abusi sessuali in danno dei bambini all'interno delle istituzioni religiose e ad opera di religiosi appartenenti alla Chiesa cattolica riguarda da tempo anche la Chiesa italiana.

Centri ed operatori aderenti al Cismai, il più importante network nazionale di centri e professionisti pubblici e privati attivo in Italia contro la violenza all'infanzia, hanno preso in carico in questi anni casi di bambini e di adulti, vittime da bambini, di abusi sessuali perpetrati in varie forme da parte di religiosi e di religiose.

L'abuso sessuale in danno dei minori nelle istituzioni religiose ha conosciuto e conosce nel nostro Paese una dimensione non trascurabile per diffusione e gravità. Anche in questo ambito, come nel contesto generale dell'abuso sessuale, i casi che non emergono potrebbero essere molto più numerosi di quelli segnalati e denunciati.

Nelle esperienze dei 68 centri specialistici aderenti al Coordinamento, l'atteggiamento registrato in passato da parte delle Autorità ecclesiastiche italia-

ne è stato prevalentemente orientato alla difesa più o meno esplicita dei religiosi sospettati di questo reato, di difficoltà a collaborare con la rete dei servizi e con l'Autorità giudiziaria, di chiusura e di sfiducia verso le vittime. La grande difficoltà a prendere contatto con questo grave problema, difficoltà peraltro estesa a tutti gli ambiti di vita sociale e la conseguente fatica a comprenderlo nelle complesse e patologiche dinamiche psichiche che lo sottendono, hanno frequentemente prodotto un forte distanziamento rispetto alle dolorose testimonianze delle vittime rischiando di creare anche dentro l'istituzione religiosa spazi di impunità per persone affette da gravi disfunzioni nella sfera affettiva e sessuale.

I recenti documenti del Papa su questo tema hanno rappresentato una indiscutibile svolta, che il Cismai desidera valorizzare e rafforzare, affinché nel nostro Paese il fenomeno dell'abuso sessuale nei contesti religiosi venga definitivamente sradicato.

Perché questo avvenga è però necessario che si realizzino efficaci collaborazioni e sinergie tra le istituzioni ecclesiali e le differenti professionalità (sanitarie, psicologiche, educative) che nel tempo hanno acquisito il sapere scientifico ed esperienziale necessario alla rilevazione, alla corretta diagnosi ed alla cura di vittime ed autori di abusi sessuali.

SERVONO INTERVENTI CONCRETI, NON FALSI ANNUNCI PUBBLICITARI

Riportiamo il testo del telegramma inviato il 10 maggio 2010 dalla Fondazione Promozione sociale onlus al Ministro delle pari opportunità Mara Carfagna.

Protestiamo vivamente per la pubblicità imperniata sull'assurdo e discriminatorio slogan "Abilità diverse, stessa voglia di vivere".

Infatti le esigenze più pressanti non sono quelle delle persone con handicap in possesso di "abilità" ma quelle dei soggetti che, colpiti da handicap intellettivi gravi e gravissimi, non sono in grado di svolgere alcuna attività e sono totalmente dipendenti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e quindi abbisognano dell'aiuto permanente di terze persone.

Detti cittadini ricevono dallo Stato la miserissima pensione mensile di euro 256,67 (fatto vergognoso per i Governi e Parlamenti di ieri e di oggi) con la quale dovrebbero pagare l'affitto dell'abitazione, vestirsi, alimentarsi e provvedere alle fondamentali esigenze di vita, mentre per l'assistenza continua l'importo dell'indennità di accompagnamento è di 16 euro al giorno.

Servono dunque interventi urgenti e concreti e non falsi annunci pubblicitari.